

# Armonizzazione o coordinamento dell'imposizione sul reddito delle società?

La giurisprudenza della Corte di giustizia fra promozione delle libertà fondamentali  
e protezione dell'interesse fiscale degli stati membri

Marco Greggi, Università di Ferrara

Torino, 14 Novembre 2025



# Una traccia di *discussione*

- Interventi di rilievo nell'ambito della fiscalità societaria, sullo sfondo della direttiva 2011/96/UE seguendo la Relazione del Prof. Bizioli;
- **Bilanciamento dinamico** tra esigenze di **mercato comune** e **tutela dell'interesse erariale** alla **tassazione effettiva** e localizzata in un determinato paese.
  - Ipotesi di divergenza tra visione europea e visione nazionale.




# La casistica che si propone

- Sentenza CGUE 3 aprile 2025 C-228/24 «*Nordcurrent*»;
  - Effettiva applicazione della clausola «anti abuso» contenuta nella direttiva e sterilizzazione degli effetti;
- Sentenza CGUE 1 agosto 2025 C-92/24, 93/24 e 94/24 «*Banca Mediolanum*»;
  - Effettiva portata della direttiva «Madre - figlia» e applicazione ad imposte «altre».
- Sentenza CGUE 13 marzo 2025 C-135/24 «*John Cockerill*»
  - Condizionalità esogene all'applicazione della direttiva (compensazioni infragruppo previste dal diritto domestico).




# Le circostanze di fatto in *Nordcurrent* (2017 – 2018)





... e in seguito  
(2019 - ...)





# La disciplina europea applicabile

- Art. 1, §§ 2 e 3 della direttiva 2011/96/UE: **rimozione** della ritenuta alla fonte e **detassazione dei dividendi** percepiti da parte della cd. «madre»;
- Direttiva 2015/121 (considerando da 1 a 8): **norma minima anti abuso** (derogabile) nel rispetto dei principi di **proporzionalità e funzionalità**.



# I quattro punti in discussione

1. **La natura «non genuina» della società** figlia è sufficiente ad escludere l'applicazione della direttiva?
2. **Il possesso di reddito *active*** (svolgimento di attività) rende ipso facto genuina una società?
3. È possibile l'**accertamento di non genuinità** di una società un un **intervallo selettivo di tempo** (esempio: sopravvenuta «non genuinità»)?
4. Il vantaggio fiscale (indebito) va apprezzato in una **logica ordinamentale statale** oppure «a sistema» nella **dimensione europea** ?



# La lettura della Corte di giustizia

- No, la «non genuinità» deve essere accompagnata da **altri elementi** e non si esaurisce con la natura «interposta» della società (§26-28);
- No, il fatto che una società percepisca proventi **non la caratterizza necessariamente** come «genuina» (§ 31);
- Sì, l'accertamento della non genuinità può essere «*time sensitive*» e riguardare «*fasi successive*»: si può parlare di «**sopravvenuta non genuinità**» (§§ 34, 36, ...).
- Sì, il vantaggio fiscale deve essere dimostrato in **chiave comparativa**, e non tenendo in considerazione solo il paese della «madre».




# L'impatto sull'ordinamento italiano

- Pronuncia sulla base della clausola anti abuso «specificata» all'interno della direttiva «Madre – Figlia», nessun richiamo alla GAAR introdotta dalla direttiva anti abuso quasi coeva;
- Tuttavia:
  - Valutazione **temporale** del concetto di abuso;
  - Valutazione **complessiva** e non unilaterale del vantaggio fiscale (i.e. un *profit shifting* nell'UE ... non è *profit shifting*)



# Le circostanze di fatto in *Mediolanum*





# La disciplina europea applicabile

- Art. 2 e 4 della direttiva 2011/96/UE «astensione dall'imposizione di utili distribuiti» al ricorrere di determinate circostanze (intervento Prof. Bizioli);
- Non vi è un richiamo specifico a una determinata imposta, se non nell'individuazione dei soggetti legittimati a beneficiare del regime della direttiva «madre – figlia» (in questo caso l'imposta sul reddito delle società).



## ... e quella italiana

- Art. 89 d.P.R. 917/86: esclusione dalla formazione del reddito dei dividendi percepiti nella misura del 95% del loro ammontare;
- Artt. 2, 4 e 6 D.lgs. 446/97 inclusione del **50% del valore dei dividendi** (margine di intermediazione) nella base imponibile IRAP per le banche e società finanziarie.



# Il punto in discussione

- Il regime di «Madre - figlia» è limitato all'imposizione diretta o «**copre**»  
**anche le altre imposte sostanzialmente analoghe?**
- In caso di risposta affermativa, qual è la **base giuridica** che legittima questa «*vis expansiva*» del dettame eurounitario posto che la *lettera* della direttiva sembra far riferimento solo alle imposte dirette?



# La lettura della Corte di giustizia

- L'interpretazione della norma europea deve privilegiare una lettura in chiave teleologica (**finalità della disposizione**) (§ 31) che valorizzi:
  - Contesto;
  - Obiettivi perseguiti;
- La Corte non ha **mai** statuito che la direttiva trovi applicazione a una **imposta in particolare** (§ 33);
- Il sistema della cd. «esenzione» riguarda **qualsiasi imposta** che includa nella sua base imponibile i dividendi in regime di «madre-figlia» (§ 35).



## Segue ...

- Vero che la direttiva fa riferimento a specifiche imposte (cfr. art. 2 lett. (a) punto iii della direttiva 2011/96/UE) ...
- ... ma lo fa *ratione personae* (cioè per individuare le società legittimate ai benefici della direttiva) ...
- ... non *ratione materiae* (§ 38).




# L'impatto sull'ordinamento italiano

- Possibile **discriminazione alla rovescia** paventata durante il processo (§ 45);
  - Tuttavia non ci si può dolere di discriminazioni alla rovescia quando la situazione che si ritiene deteriore è una **situazione puramente interna** del singolo stato membro (in questo caso: distribuzione di dividendi Italia–su–Italia) (§ 46);
- Impatto ulteriore della pronuncia ?
  - I rapporti con la Svizzera?
  - I rapporti con la repubblica di San Marino nel quadro dell'accordo di associazione di prossima entrata un vigore?



# Le circostanze di fatto in *John Cockerill*





# La disciplina europea applicabile...

- Art. 1 (§4) direttiva 2011/96/UE rimozione della ritenuta alla fonte su dividendi *crossborder*;
- Rimozione della doppia imposizione (economica) mediante uno dei due metodi previsti:
  - Criterio dell'esenzione (modello italiano);
  - **Meccanismo del credito d'imposta** (o analogo, modello belga).



## ... e quella belga

- Neutralizzazione della doppia imposizione mediante:
- **Inclusione dei dividendi nella base imponibile... e successiva deduzione degli stessi dall'imponibile (§§ 6 e 7).**
  - In caso di eccesso, *roll over* a periodi d'imposta successivi;
- Ma anche:
  - Tassazione "consolidata" mediante trasferimenti infragruppo di utili e perdite
- Tuttavia: in caso di trasferimento di compensazioni infragruppo i dividendi tassati all'esterno non possono essere dedotti, ma solamente "riportati" a periodi successivi;
  - Divieto di cumulo fra i due meccanismi (§ 8).



# Il punto in discussione

- Effettiva portata della clausola “anti abuso” prevista nella versione attuale diretta direttiva “madre-figlia” (*contra* però § 51);
- Compatibilità del meccanismo belga con il principio comunitario di neutralità dell'imposizione sui dividendi transfrontalieri;
  - Come coniugare l'interesse fiscale belga (“agevolazione” della compensazione infragruppo e regime di dividendi UE) con la ratio della direttiva?



# La lettura della Corte di giustizia

- La clausola antiabuso non può essere invocata nelle circostanze del caso concreto (§ 48);
- Il ***roll over*** del dividendo non è sufficiente per garantire la neutralità auspicata dal legislatore eurounitario (§ 43);
  - Il fatto che il regime di compensazione sia appunto “facoltativo” non fa venire meno l’applicabilità della direttiva che deve essere in ogni caso confermata anche a fronte di “coesistenza” con un regime “opzionale” (§§ 42 e 43);
- Gli stati membri non hanno il potere di introdurre condizionalità ulteriori al riconoscimento dei benefici della direttiva al di fuori di quelle espressamente previste nel testo della direttiva stessa (§ 42);
  - Lettura giocoforza restrittiva delle ipotesi di *opt out*.



# L'impatto sull'ordinamento italiano

- Soluzione italiana più conforme al testo della direttiva, e criterio dell'“esenzione” di più facile applicazione;
  - Nessun *solve et repete*;
- **Nessuna condizionalità ulteriore rispetto a quando previsto dalla direttiva stessa;**
  - Sentenza significativa ugualmente nella misura in cui (come prevedibile) conferma una **lettura restrittiva delle ipotesi di disapplicazione** della direttiva stessa.



# Conclusioni

- Armonizzazione «negativa» attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia ?
- Equilibrio «dinamico» tra interesse fiscale e tutela delle libertà fondamentali nella prospettiva europea sulla base delle circostanze oggetto di scrutinio;
- Un percorso ancora tutto da tracciare.



Università  
degli Studi  
di Ferrara

Dipartimento  
di Giurisprudenza

# Grazie per l'attenzione

[marco.greggi@unife.it](mailto:marco.greggi@unife.it)